



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 03/03/2021

OGGETTO : OBBLIGO DI INTERVENTI ANNUALI CONTRO LE PROCESSIONARIE DEL PINO A CARICO DEI DETENTORI DI PIANTE DI PINO E DI CONIFERE IN GENERE

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'euprottide (*euproctis chrysorrhoea* – linnaeus);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del d.m. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16.02.2008, la lotta contro la processionaria del pino da parte dei detentori di piante di *pinus pinea*, *pinus nigra*, *pinus sylvestris*, *pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere, siano essi di enti pubblici o soggetti privati è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché costituisce una minaccia per la produzione e/o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

PRESO ATTO che il Decreto Ministeriale sopra citato suddivide le competenze per le misure da attuarsi a seconda che si operi in ambiente boschivo o ambiente urbano o perturbano. I Servizi Fitosanitari Regionali individuano le aree boschive in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento ed impartiscono le modalità di intervento per il contenimento dell'insetto. In ambiente urbano o perturbano gli interventi sono finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone o degli animali domestici e sono disposti dalla Autorità sanitaria competente.

DATO ATTO che è stata accertata la presenza della processionaria del pino (*thaumetopoea pityocampa*) sul territorio comunale, anche in ambito urbano e periurbano;

VISTE le indicazioni riportate nella nota del "settore servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e controllo agroforestale" della regione toscana, ricevuta al protocollo di questo ente in data 18/01/2021 con n. 965, avente come oggetto "Processionaria del pino: informazioni per il contenimento", relative agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

PRESO ATTO dei contenuti della suddetta nota, in particolare per quel che riguarda il ricorso all'ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i privati cittadini, proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino, ad ottemperare alla lotta obbligatoria contro tale lepidottero;

RILEVATO CHE i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici;

Preso atto che è necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Per motivi di prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici e per quanto espresso in premessa;

ORDINA

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc. del territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei citati nidi di processionaria, si dovrà immediatamente intervenire per la tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese ad effettuare gli interventi sotto indicati, eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate e, per alberi adiacenti proprietà o viabilità pubblica, segnalando con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate:

1. interventi di lotta da effettuarsi da dicembre ed entro il mese di marzo costituiti, a seconda delle esigenze, da una o da entrambe le seguenti attività:
 - asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori adeguatamente protetti, e al successivo abbruciamento, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene. Il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi, naturalmente è importante che tale attività sia svolta prima che le larve escano dal nido e scendano dagli alberi. Tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute e, successivamente, bruciati adottando gli accorgimenti di sicurezza dovuti;
 - interventi di lotta microbiologica mediante l'impiego dell'insetticida biologico *Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk)* tramite imprese specializzate in disinfezione;
2. interventi di lotta microbiologica da effettuarsi nel periodo settembre–ottobre, anche tenendo conto degli andamenti climatici, prevedendo trattamenti con insetticidi microbiologici;
3. All'inizio del periodo estivo, dal mese di giugno possono essere utilizzate delle trappole a ferormoni come mezzo di lotta complementare che contribuisce a limitare la riproduzione e quindi limitare il successivo ciclo riproduttivo.

È fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti destinati alla raccolta da parte del servizio pubblico di igiene urbana.

AVVERTE

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;

Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art. 5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. (da 25 euro a 500 euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81) e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 214 del 19/8/2005.

DISPONE

- Che copia delle presente sia trasmessa al Comando Territoriale di Polizia Municipale di questo Comune, all'Azienda USL Toscana centro sede di Empoli, all'Arpat di Empoli ed alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Servizio Fitosanitario Regionale E Di Vigilanza E Controllo Agroforestale affinché venga provveduto ad un'attenta verifica del rispetto della presente ordinanza;
- Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune;
- Di incaricare la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa – Comando Territoriale di Polizia Municipale di Montespertoli per la sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza;

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza

MUGNAINI ALESSIO

Atto sottoscritto Digitalmente